

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 810

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori NIEDDU e GASBARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2006

Onoranze a tutti gli appartenenti alle Forze armate caduti
nell’adempimento del dovere a partire dal 9 settembre 1943

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di conservare la memoria di tutti i caduti delle Forze armate che, a partire dal 9 settembre 1943, hanno compiuto il sacrificio estremo della vita per il Paese. La scelta del *dies a quo* è significativa, perché decorre dall'annuncio badogliano del giorno 8 settembre.

L'elenco dei caduti principierà con coloro che si opposero alle truppe nazifasciste e combatterono nell'esercito del Regno del Sud per liberare l'Italia dagli occupanti nazisti.

Non deve, poi, passare sotto silenzio il sacrificio, nei decenni successivi, di tanti soldati nelle missioni di pace all'estero: sacrificio volto al ripristino della legalità, in tutti i casi, nell'ambito di missioni internazionali

concordate a livello internazionale e, quasi sempre, sotto l'egida delle Nazioni Unite.

Allo scopo di mantenere sempre vivo nella coscienza collettiva l'impegno di quei cittadini che, portando una divisa, hanno donato la propria vita al servizio della collettività e dei suoi valori, si propone quindi l'erezione, nella capitale d'Italia, di una stele di marmo che rechi incisi i loro nomi, a perenne ricordo del loro sacrificio.

Il monumento, infine, mira a rendere onore e pari dignità a tutti i caduti. Su di esso saranno infatti incisi tutti i nomi degli appartenenti alle Forze armate, da coloro che si sono distinti per particolari atti di eroismo e di valore personale, a chiunque sia venuto a mancare per cause di servizio, anche nel corso dell'espletamento della leva obbligatoria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nella città di Roma, è autorizzata nell'anno 2006 la costruzione di una stele di marmo a perenne ricordo del sacrificio degli appartenenti alle Forze armate caduti nell'adempiimento del loro dovere a partire dal 9 settembre 1943.

2. La stele reca, incisi su di essa, in ordine di data, il nome ed il cognome di tutti gli appartenenti alle Forze armate di cui al comma 1, con l'indicazione del grado, dell'età, della data e del luogo della scomparsa.

Art. 2.

1. Per la costruzione della stele di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per le spese connesse alla manutenzione della stele è autorizzata la spesa annua di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle proiezioni, per gli anni 2007 e 2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.